

**CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2018

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: regolamento per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

**COMPONENTI**

**Presenti**

**Assenti**

Prof. Francesco Schittulli (Presidente)  
Dott.ssa Fabia D'Andrea  
Prof. Domenico F. Rivelli  
Avv. Concetta Stanizzi  
Dott. Mauro Valentini

Dr. Roberto Noto - Segretario - (Direttore Generale)

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Dr.ssa Rosa Valicenti (Presidente)  
Prof. Luciano Bologna  
Dr. Leonardo Lamaddalena

- Premesso** che questo Consiglio Direttivo Nazionale è stato nominato con decreto del Ministro della Salute in data 2 ottobre 2013;  
che nella seduta del CDN del 29 agosto u.s., sono state individuate il 15 e 16 settembre pp.vv. le date per la elezione del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale LILT;
- Considerato** che - in ragione di quanto sopra - si è di proceduto alla adozione del relativo regolamento elettorale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, nello schema allegato;
- Visto** l'art. 6 del vigente Statuto Nazionale della LILT, approvato con Decreto del Ministero della Salute il 10 luglio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 luglio 2013 (reg. 11 fgl. 140) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2013, che disciplina la composizione del Consiglio Direttivo Nazionale;


per le motivazioni in premessa argomentate;

**DELIBERA  
all'unanimità**

- l'adozione dell'allegato regolamento per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), che fa parte integrante della presente deliberazione.


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli



# **Regolamento per l'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con sede in Roma.**

## **TITOLO I**

### **Regolamento per il rinnovo del Presidente nazionale e di tre componenti il Consiglio Direttivo Nazionale**

#### **Articolo 1**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito C.D.N.), da parte dell'Assemblea dei Presidenti e Commissari (o loro delegati) delle Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito LILT), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

## **TITOLO II**

### **Adempimenti preliminari da parte della Sede Centrale della LILT**

#### **Articolo 2**

1. Il Presidente nazionale convoca, attraverso e-mail, da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, i Presidenti ed i Commissari delle Sezioni Provinciali della LILT o loro delegati.

2. La lettera di convocazione dovrà contenere, altresì, il luogo e l'ora della riunione per le elezioni di cui al precedente articolo 1.

## **TITOLO III**

### **Costituzione dell'Assemblea, funzioni del Segretario, costituzione dell'Ufficio elettorale e relativi compiti**

#### **Articolo 3**

1. L'Assemblea dei Presidenti e dei Commissari o delegati delle Sezioni Provinciali (di seguito Assemblea), è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di essi, come risultanti dall'apposito elenco fornito dal Direttore Generale della LILT.

2. I Presidenti o i Commissari di cui al precedente comma 1, in caso di impossibilità a partecipare alle elezioni, possono farsi rappresentare a mezzo di delega autocertificata, da un componente del Consiglio Direttivo Provinciale della stessa Sezione di appartenenza.

3. La verifica della regolare costituzione e validità dell'Assemblea è demandata al Direttore Generale della LILT .

#### **Articolo 4**

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale della LILT e, in caso di assenza giustificata o di impedimento dello stesso, le relative funzioni sono assolte dal dipendente di ruolo della LILT più elevato in grado.

2. Al Segretario dell'Assemblea è, altresì, attribuito il compito di redigere e sottoscrivere il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni.

3. E' fatta salva, comunque, la possibilità che parte di dette funzioni possano essere delegate ad altro dipendente di ruolo della LILT.

#### **Articolo 5**

1. Il Segretario dell'Assemblea, alla data e all'ora fissati, presso il luogo indicato nella lettera di convocazione, procede all'appello dei Presidenti e dei Commissari delle Sezioni Provinciali presenti o dei loro delegati per la constatazione della regolare costituzione e validità dell'Assemblea stessa in rapporto al numero dei partecipanti.

2. L'Assemblea, constatata la regolare e valida costituzione della stessa da parte del Segretario, procede all'elezione del Presidente della stessa e di due scrutatori, tutti componenti dell'Assemblea medesima, che costituiscono l'Ufficio elettorale, che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni per le elezioni del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT .

3. L'Ufficio elettorale dovrà, in particolare:

- acquisire e dare lettura dei curricula dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo Nazionale LILT
- presiedere a tutte le operazioni attinenti al seggio elettorale;
- procedere alla validazione delle schede elettorali, mediante apposizione del timbro della LILT e della sottoscrizione delle stesse da parte del Presidente dell'Assemblea di cui al precedente comma 2;
- procedere allo spoglio delle schede;
- curare la registrazione dei voti e provvedere alla sottoscrizione ed alla raccolta degli atti da allegare ai verbali attestanti il risultato delle votazioni;
- assolvere ad ogni altra incombenza connessa ai compiti propri del seggio elettorale;

*Queri*

**TITOLO IV**  
**Presentazione delle candidature e modalità per l'elezione del Presidente nazionale**

**Articolo 6**

1. E' eleggibile a Presidente Nazionale il socio iscritto alla LILT di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione del curriculum, che abbia ricoperto per almeno dieci anni la carica di Presidente di Sezione Provinciale LILT.
2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale, accompagnata da relativo curriculum e sottoscritta da almeno trenta elettori in rappresentanza delle tre circoscrizioni, così come individuate al successivo articolo 10, comma 1, del presente regolamento, deve essere presentata all'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 5, comma 2, lo stesso giorno fissato per l'elezione.
3. La candidatura a Consigliere Nazionale LILT, accompagnata da relativo curriculum, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci elettori in rappresentanza della propria circoscrizione;
4. Ciascun elettore non potrà sottoscrivere più di una candidatura, pena la nullità della stessa.
5. I requisiti di validità della candidatura sono vagliati dal Presidente dell'Assemblea che dà lettura dei curricula presentati dai candidati.

**Articolo 7**

1. L'espressione del voto avviene a scrutinio segreto, mediante iscrizione del nominativo del candidato prescelto sulla scheda elettorale precedentemente timbrata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea ed inserita poi a cura dell'elettore, in un'apposita urna sigillata.

**Articolo 8**

1. Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto per il Presidente Nazionale procede, alla presenza degli scrutatori ed a quella eventuale dei componenti dell'Assemblea, all'apertura dell'urna contenente le schede elettorali, legge i nominativi riportati nelle schede medesime, rende noti i risultati e proclama Presidente Nazionale il candidato che ha-riportato il maggior numero di voti validi.
2. Qualora più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti validi, risulta eletto il candidato più anziano di età.
3. Il Presidente nazionale eletto, ove ricopra al momento dell'elezione la carica di Presidente sezionale, decade, contestualmente all'accettazione della nuova carica, da quella precedentemente ricoperta.

*Jan*

**TITOLO V**  
**Elezione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale**

**Articolo 9**

1. Le operazioni elettorali per l'elezione dei componenti del C.D.N. hanno luogo successivamente all'elezione del Presidente Nazionale.

**Articolo 10**

1. Sono eleggibili a componenti del C.D.N. tre Presidenti delle Sezioni Provinciali della LILT, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un triennio, garantendo sia l'equilibrio di genere sia la rappresentatività di tutto il territorio nazionale, rispettivamente per la circoscrizione dell'Italia:

- circoscrizione settentrionale (comprendente le Regioni: Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle d'Aosta, e Veneto);
- circoscrizione centrale (comprendente le Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo e Umbria);
- circoscrizione meridionale ed insulare (comprendente le Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

**Articolo 11**

1. L'elezione dei tre componenti del C.D.N., avviene a scrutinio segreto mediante apposita scheda elettorale, timbrata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea di cui al precedente articolo 5, previa presentazione delle candidature, con relativo curriculum, all'Ufficio elettorale, lo stesso giorno fissato per l'elezione.

2. Gli elettori potranno scrivere sulla scheda elettorale un massimo di due nominativi, uno dei quali di genere femminile, pena la nullità del voto.

3. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto esclusivamente in favore di candidati di cui alle circoscrizioni di appartenenza, così come individuate al precedente articolo 10 e ciò al fine di assicurare nell'ambito del C.D.N. la rappresentanza di tutto il territorio nazionale.

4. Le schede elettorali sono inserite, a cura dell'elettore, in apposite urne sigillate, una per ciascuna circoscrizione così come individuate nel precedente articolo 10.

5. Ultimate le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea procede, per circoscrizione, alla presenza degli scrutatori, all'apertura, una per volta, delle urne contenenti le schede elettorali, legge i nominativi riportati sulle schede elettorali, rende noti i risultati dell'elezione e proclama eletto, per ciascuna circoscrizione, chi

*già*

ha ottenuto nell'ambito della circoscrizione di appartenenza il maggior numero di voti.

6. A tutte le operazioni per le elezioni dei componenti del C.D.N. presiede l'Ufficio elettorale nella stessa composizione e con i compiti di cui al precedente articolo 5.

7. In caso di parità di voti tra più candidati risulterà eletto, nell'ambito della circoscrizione di appartenenza, il più anziano di età.

## **TITOLO VI**

### **Proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo Nazionale e termine delle operazioni elettorali**

#### **Articolo 12**

1. Al termine delle operazioni di controllo relative alle elezioni dei componenti del C.D.N., il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio risultante dalle apposite schede, ne cura la certificazione nel verbale delle operazioni elettorali e proclama gli eletti.

2. Il neo-eletto C.D.N. entra in vigore, con pieni poteri, dalla data del suo insediamento successivo al decreto di nomina del Ministero della Salute.

3. I Consiglieri nazionali eletti, qualora, per qualsiasi causa, dovessero decadere dalla carica, saranno sostituiti, per il rimanente periodo di mandato, dai non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito della circoscrizione di appartenenza.

*U. S. all'*